

Armonizzazione, pronto il decreto sul ripiano degli extradeficit

di Gianni Trovati

Per ripianare i disavanzi che si aprono nei bilanci locali con la riforma della contabilità, in vigore per tutti dal 1° gennaio scorso dopo le sperimentazioni degli ultimi anni, Comuni, Province e Regioni potranno chiamare a raccolta tutte le loro entrate, comprese quelle che derivano dall'alienazione degli immobili e le quote vincolate del risultato di amministrazione, che possono essere "liberate" allo scopo. Per essere utilizzate, le entrate da alienazione degli immobili devono essere semplicemente accertate, seguendo le regole della nuova contabilità, ma in attesa dell'incasso effettivo occorre accantonare fra le spese correnti (Titolo I) un fondo pari alla quota di entrate che si vogliono destinare al ripiano del disavanzo.

Il provvedimento

[Il nuovo decreto di Economia e Interno applicativo della riforma della contabilità](#), dopo il confronto tecnico con le amministrazioni locali, è pronto per l'approvazione nella prossima conferenza Stato-Città, chiamata a completare il mosaico attuativo della riforma. Dietro la complicata griglia tecnica che caratterizza il nuovo linguaggio dei bilanci, e che sta complicando non poco la vita ad amministratori e ragionieri (soprattutto fuori dalla minoranza di enti che ha partecipato alle sperimentazioni), si nasconde un dato sostanziale. La riforma della contabilità chiede di pulire i bilanci dalle entrate accertate ma non riscosse (residui attivi) e ormai prive di reali chance di incasso, e quindi è destinata ad aprire "buchi" nei bilanci locali, con disavanzi proporzionali alle incertezze vissute negli anni dalla macchina della riscossione e alla facilità con cui le entrate non incassate sono state mantenute in bilancio per sorreggere almeno sulla carta gli equilibri.

I ripiani

Il problema, quindi, è trovare il modo di ripianare questi "deficit" aggiuntivi e il nuovo decreto in arrivo, attuando il correttivo alla riforma originaria scritto nel Dlgs 126/2014, prova ad allargare al massimo il ventaglio degli strumenti disponibili agli enti locali. Il primo è rappresentato appunto dalle entrate prodotte dalla vendita del mattone. Prefigurata dal Dlgs 126/2014, ora questa scelta trova nel provvedimento attuativo la procedura concreta, in due tappe: per essere destinate al ripiano del disavanzo, è sufficiente che le entrate siano accertate, in base al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, ma in attesa dell'incasso questa "promessa di finanziamento" deve essere accompagnata da un fondo di copertura equivalente, da scrivere al Titolo I della spesa. Nella partita potranno poi entrare le quote «vincolate» del risultato di amministrazione, che secondo le regole ordinarie sono appunto collegate a specifiche destinazioni: il disavanzo può essere finanziato anche da entrate genericamente destinate agli investimenti, a meno che siano finanziate da debito. La delibera che spiega come l'ente intende coprire il disavanzo andrà approvata entro 45 giorni dal riaccertamento dei residui, e sul punto sono chiamati a vigilare i revisori dei conti che, in caso di ritardi, dovranno avvertire la Corte dei conti e il Prefetto.

Preventivo e consuntivo

Il decreto si occupa anche degli enti sperimentatori, ai quali in pratica prospetta un allineamento con le regole adottate per gli altri che andrà completato anche con qualche aggiustamento normativo: il problema riguarda in particolare gli enti che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel corso della sperimentazione, ma senza in realtà cancellare tutte le entrate non più

incassabili: in questi casi, il maggior disavanzo che potrebbe emergere dal secondo riaccertamento potrà essere affrontato con le nuove regole. Un altro problema che si affaccia nel decreto ministeriale riguarda le differenze fra gli accantonamenti a preventivo e a consuntivo. Dopo aver "pulito" i conti dalle entrate non riscuotibili, infatti, oltre a misurare il disavanzo che si crea le amministrazioni locali devono accantonare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in misura proporzionale ai buchi della riscossione.

I correttivi

Un primo problema può essere risolto solo con una nuova norma: oggi, infatti, l'accantonamento a preventivo è pari al 36% (al 55% negli enti sperimentatori) del tasso di mancata riscossione, ma a consuntivo l'obbligo sale al 100% e può creare parecchi problemi agli enti più in difficoltà. Governo e amministratori locali hanno già raggiunto un'intesa politica sulla necessità di allineare al ribasso gli obblighi previsti al consuntivo, ma per farlo serve una norma che trovi anche le coperture finanziarie. Anche a prescindere da questo aspetto, determinante, i calcoli effettuati a preventivo possono rivelarsi troppo ottimisti rispetto ai risultati che si registreranno a consuntivo. Per questa ragione il decreto propone un meccanismo di recupero: il maggior disavanzo che emerge nei consuntivi 2015 rispetto alle previsioni potrà essere recuperato in tre anni, o comunque entro il termine della consiliazione, mentre a partire dai consuntivi 2016 i tempi supplementari saranno di un solo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA